



Prot. n. 0003066
del 08/01/2008

OGGETTO: Applicazione dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34.

La Provincia, con nota a firma dell'Assessore all'Urbanistica e dal Dirigente del Servizio urbanistica, chiede "quale debba essere l'esatta interpretazione e portata sotto il profilo urbanistico della disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, della L.R. 34/92", in quanto "la citata procedura ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1 lettera a, articolo 4, comma 1 (attribuzioni ai comuni di funzioni amministrative in materia di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi), articolo 26, comma 11, lettera a, sembrerebbe applicabile esclusivamente per alcune limitate modifiche a strumenti urbanistici attuativi e non dunque per varianti al Piano Regolatore Generale o alle relative N.T.A."

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

L'art. 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, tratta dei "contenuti del piano regolatore generale" e fa parte del Capo V del Titolo II della legge, riguardante il "piano regolatore generale" nell'ambito degli "strumenti della pianificazione territoriale".

L'art. 15, dopo aver indicato al comma 1 il contenuto essenziale del Piano regolatore generale, ed ai commi 2 - 4 le discipline particolari che il Piano regolatore può prevedere per alcune aree o zone, al comma 5 stabilisce che le varianti al PRG, che abbiano le caratteristiche in esso espressamente indicate, "sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge".

Tali varianti sono cioè adottate ed approvate dal comune con la procedura prevista e disciplinata dall'art. 30 (recentemente modificato dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 34) per l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, senza seguire l'ordinario procedimento di variante al PRG disciplinato dall'art. 26 (come integralmente sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 16 agosto 2001, n. 19).

Gli articoli 3, comma 1, lettera a), 4, comma 1, 26, comma 11, lettera a) della medesima L.R. n. 34/1992, che sono citati **dalla Provincia** nel suo quesito, hanno esteso l'applicazione dell'art. 15, comma 5, anche agli strumenti urbanistici attuativi che apportino varianti agli strumenti urbanistici generali nei limiti da esso indicati.

Pertanto l'art. 15, comma 5, della L.R. n. 34/1992 si applica sia alle varianti al Piano regolatore generale sia agli strumenti urbanistici attuativi, e relative varianti, che apportino varianti agli strumenti urbanistici generali nei limiti da esso indicati.